

SEGNALAZIONE TECNICA

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Applicativo: | GIS BASE Applicativi |
| Versione: | 24.00.03.00/E |
| Data di rilascio: | 16.09.2024 |



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GIS (qualsiasi procedura).

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

Accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file

GISBASE2400300_p240916001.gis (Aggiornamenti software – 2024 – GISBASE - GISBASE 24.00.03.00 – GISBASE2400300_p240916001.gis)

1. Salvare il file sul **Desktop**
2. Accedere alla procedura **GIS** (qualsiasi applicativo)
3. Eseguire il comando **INSPATCH**
4. Quando richiesto, selezionare il file precedentemente salvato
5. Premere il pulsante "**Aggiorna programmi**" presente nella videata proposta
6. Cancellare il file dal desktop

IMPLEMENTAZIONI/CORREZIONI

[Implementazioni](#)

RAVVEDIMENTO OPEROSO – tributi non versati a partire dal 01/09/2024

Come è noto, il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il D. Lgs. N. 471/1997 all'articolo 13, comma 1, riducendo la sanzione amministrativa per ritardati od omessi versamenti, passando **dal 30% al 25%** dell'importo del tributo non versato.

Articolo 13, comma 1, D.Lgs n. 471/1997

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, ...

Inoltre, il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il D. Lgs. N. 472/1997 all'articolo 13, comma 1, lettere b-bis, b-ter, b-quater introducendo anche lettera b-quinquies, ridefinendo le regole delle riduzioni delle sanzioni per i versamenti effettuati oltre un anno dall'omissione o al sopraggiungere di comunicazioni o verbali.

Articolo 13, comma 1, D. Lgs. N. 472/1997

*...
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è*

stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; **b-ter)** ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell' articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;

...

Il programma del ravvedimento operoso è stato aggiornato per recepire le modifiche del Decreto legislativo, con la necessità di introdurre un nuovo campo per accogliere le nuove regole. Il nuovo campo introdotto si chiama **“Dopo comunicazione”**.

Il nuovo campo sopra citato rappresenta la comunicazione dello schema di atto impositivo che viene inviato al contribuente in base all'articolo 6 bis, comma 3, legge n. 212/2000.

Codice ditta: 353 RANOCCHI SOFTWARE SRL
 Visualizza tributi alla data: 16/09/2024

1-Non versati | 2-Versati in ritardo | 3-Versamento ridotto | 4-Gestione ravvedimenti | 5-Vis. tutti i non versati

| Data scad | Sezione | Trib | Anno | R/M | Importo | Sosj |
|------------|---------|------|------|-----|------------|------|
| 30/11/2021 | Erario | 2002 | 2021 | | 478.980,00 | |
| 19/04/2022 | Erario | 6004 | 2022 | | 1.234,00 | |
| 01/09/2022 | Erario | 8174 | 2021 | | 171,00 | |
| 01/09/2022 | Erario | 8175 | 2021 | | 12,00 | |
| 16/09/2024 | Erario | 1040 | 2024 | 08 | 150,00 | |

Codice e descrizione tributo: 1040 Redditi di lav. autonomo per esercizio ar
 Sezione: Erario

Data scadenza: 16/09/2024
 Data versamento:
 Data dichiarazione:
 Data ravvedimento: 16/09/2024

Giorni ritardo versamento:
 % Sanzione:
 Dopo constatazione Dopo comunicazione

Importo tributo: 150,00

| Da data | A data | Giorni | % | Interessi |
|------------|------------|--------|------|-----------|
| 17/09/2024 | 16/09/2024 | | 2,50 | |

Dettaglio

Tributo: Nuovo importo versamento 150,00

Interessi moratori: Tributo (Compreso nel nuovo versamento)
 Importo Versa

Sanzioni dovute: Tributo 8948 SANZIONE PER RAVVEDIMENTO SU
 Importo Versa

TOTALE 150,00

Dopo comunicazione dello schema di atto impositivo (art.6 bis, c.3 L.212/2000)

ATTENZIONE! come indicato nell'articolo 5 del D. Lgs. N. 87/2024 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Schema semplificato del calcolo della sanzione amministrativa a partire dal 01/09/2024

| Tipo di ravvedimento | Giorni di validità | Sanzione | Riduzione della sanzione minima | Sanzione Minima prevista |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| SPRINT | Entro i 15 giorni successivi (<=15) | 0,083% al giorno | | 12,5% |
| BREVE | Dal 16° al 30° giorno successivo (>15 <=30) | 1,25% | 1/10 del minimo | 12,5% |
| INTERMEDIO | Dal 31° al 90° giorno successivo (o 90 giorni dal termine di presentazione dichiarazione. Il termine di entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione si deve eseguire solo per "le violazioni commesse mediante la presentazione delle dichiarazioni" vedi Cir. 9/6/2015 n.23) | 1,39% | 1/9 del minimo | 12,5% |
| LUNGO | Dal 91°giorno successivo fino a 1 anno o ENTRO il termine di PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione | 3,12% | 1/8 del minimo | 25% |
| LUNGHISSIMO | > 1 anno fino a 2 anni o ENTRO il termine della PRESENTAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO e quello in corso del quale è stata commessa la violazione | 3,57% | 1/7 del minimo | 25% |
| Dopo comunicazione schema atto impositivo Senza verbale di constatazione Senza istanza di accertamento con adesione | Dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo (art. 6 bis, c. 3, L. 212/2000), non preceduto dal verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2 bis, primo periodo, D.Lgs. 218/97) | 4,17% | 1/6 del minimo | 25% |
| Senza comunicazione schema atto impositivo Dopo verbale di constatazione Senza istanza di accertamento con adesione | Dopo la constatazione della violazione con processo verbale (art. 24 L. 4/29), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (art. 5 quater D.Lgs. 218/97) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo (art. 6 bis, c. 3, L. 212/2000) | 5,00% | 1/5 del minimo | 25% |
| Dopo comunicazione schema atto impositivo Dopo verbale di constatazione Senza istanza di accertamento con adesione | Dopo la constatazione della violazione con processo verbale (art. 24 L. 4/29) e dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo (art. 6 bis, c. 3, L. 212/2000), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2 bis, D.Lgs. 218/97) | 6,25% | 1/4 del minimo | 25% |

F24 – Aggiornamento tabella tributi

Sono stati aggiornati i codici tributo F24 istituiti fino alla Risoluzione n. 44 del 2/08/2024 dell'Agenzia delle Entrate.

[Correzioni](#)

Implementazione credenziali invio Uniemens

Con la presente patch è stata inserita la possibilità di gestire lo SPID multi utente fornito dalla Software House Namirial tramite un unico "ID Aziendale":

Videata generale

The screenshot shows a configuration window with the following fields and values:

- Tipo soggetto: Studio
- Codice soggetto: STUDIO RANOCCHI
- Tipo ente: Inps - Uniemens
- Utente: [Empty]
- Password: [Empty]
- Accesso: SPID (Sistema Pubblico Identita' Digitale)
- Gestore SPID: Namirial Id
- Tipo spid: Aziendale
- ID Aziendale: 12345678
- APIKey: [Empty]
- APISecret: [Empty]

Buttons: Delegati, www.inps.it

Videata delegati

The screenshot shows a configuration window for a delegate user with the following fields and values:

- Utente: UTENTE
- Utente Gis: marco
- Utente: UTENTE
- Password: [Masked]
- Accesso: SPID (Sistema Pubblico Identita' Digitale)
- Gestore SPID: Namirial Id
- Tipo spid: Aziendale
- ID Aziendale: 87654321

Buttons: www.inps.it